

Vademecum giuridico per ciclisti

○○ **PRO VELO**




Care e cari ciclisti

La bicicletta è un mezzo di trasporto per il futuro! Spostandoci in bicicletta, aiutiamo a proteggere il clima, a migliorare la nostra salute e contribuiamo a una migliore qualità di vita nelle nostre città e nei nostri paesi.

Come ciclisti, possiamo e dobbiamo lottare per maggiore sicurezza e più diritti, ma siamo tenuti anche a rispettare le regole della circolazione stradale. Questo vademecum fornisce informazioni sulle domande più frequenti relative ai diritti e ai doveri dei ciclisti. L'attenzione si concentra sulle biciclette elettriche e sulle biciclette per il trasporto di bambini. Nella parte conclusiva del vademecum diamo una panoramica delle contravvenzioni e alcune informazioni sugli altri utenti della strada.

**Vi auguriamo buon viaggio e piacevoli pedalate!
La vostra Pro Velo**

Generalità



I ciclisti sono soggetti alle disposizioni generali del diritto sulla circolazione stradale. I punti essenziali sono i seguenti:

- **non devono né ostacolare né mettere in pericolo gli altri utenti della strada, mostrando prudenza nei loro confronti** (art. 26 LCStr)
- **sono tenuti a mantenere il loro veicolo in perfetto stato di funzionamento e in sicurezza** (art. 29 LCStr)
- **devono costantemente padroneggiare il veicolo** (art. 31 LCStr)
- **in caso d'infortunio devono fermarsi, provvedere alla sicurezza della circolazione, prestare soccorso ai feriti e avvertire la polizia** (art. 51 LCStr)

Diritti

I conducenti di altri veicoli, quando attraversano una ciclopista o una corsia ciclabile, devono dare la precedenza ai ciclisti (ad es. svoltando a destra a un incrocio). (art. 40 ONC)

I ciclisti possono avanzare sulla destra di una colonna di veicoli a motore, ma è vietato introdursi tra i veicoli incolonnati (“slalom”). I veicoli che svoltano a destra non devono essere ostacolati. (art. 42 ONC)

I ciclisti possono posizionarsi davanti ad altri veicoli solo in presenza di una corsia ciclabile con settore allargato (o “casa avanzata”). (art. 74a OSStr)

I veicoli che sorpassano un ciclista devono mantenere una distanza laterale di almeno 90 cm fino a 40 km/h; di almeno 1,50 m a una velocità superiore. (Bussy & Rusconi, applicazione dell'art. 35 LCStr)



Nelle aree con percorso rotatorio obbligato (rotonde) i ciclisti possono derogare dall'obbligo di circolare a destra, anche se vi sono più corsie di circolazione.

(art. 41b ONC) I ciclisti dovrebbero circolare al centro della corsia.

I ciclisti possono circolare affiancati a due, a condizione di non intralciare il traffico, nelle seguenti situazioni: (art. 43 ONC)

- **se circolano in gruppi di oltre dieci persone**
- **se la circolazione di ciclisti è densa**
- **sulle ciclopiste e sui percorsi ciclabili segnalati su strade secondarie**
- **nelle zone d'incontro**


Doveri dei ciclisti

I ciclisti devono dare la precedenza se lasciano una corsia ciclabile o una ciclo-pista. (art. 40 ONC)

I ciclisti devono circolare a destra, ad eccezione di quando, per svoltare a sinistra o per proseguire diritto, si portano sulle corsie di preselezione, come pure nelle aree con percorso rotatorio obbligato (rotonde). (artt. 8 e 41b ONC) Pro Velo consiglia di mantenere una distanza di almeno 70 cm dal bordo della carreggiata, rispettivamente dalle automobili parcheggiate.

I ciclisti - anche coloro in sella a una bicicletta elettrica lenta o veloce - hanno l'obbligo di circolare sulle piste ciclabili segnalate e sulle corsie ciclabili. (art. 33 OSStr)

Sulla bicicletta non si possono trasportare oggetti che impediscono le segnalazioni con le mani o che superano 1 m di larghezza.



Equipaggiamento obbligatorio: (artt. 214, 216, 217 e 218 OETV)

- **due freni efficaci, uno sulla ruota anteriore e uno su quella posteriore**
- **due pneumatici integri**
- **una luce anteriore (bianca) e una luce posteriore (rossa), entrambe non lampeggianti, funzionanti di notte, in caso di scarsa visibilità e nelle gallerie (possono essere fissate stabilmente o amovibili).
Le luci non devono abbagliare**
- **catarifrangenti: anteriore (bianco), posteriore (rosso) e sui pedali (gialli; ad eccezione dei pedali da corsa e di sicurezza)**

Pro Velo raccomanda inoltre di disporre di materiale riflettente, di un lucchetto e di un campanello.

Bambini e trasporto di bambini in bicicletta

Sulle strade principali, i bambini di età inferiore ai 6 anni devono essere accompagnati da una persona di età superiore ai 16 anni. I bambini più grandi possono circolare da soli in bicicletta senza restrizioni (se rispettano le regole generali del traffico). (art. 19 LCStr)

I bambini hanno il diritto di utilizzare le aree riservate ai pedoni e le strade secondarie con poco traffico (ad esempio nei quartieri residenziali) per il gioco, a condizione di non intralciare gli altri utenti. (art. 50 ONC)

I bambini sono ammessi sulle biciclette multiposto (ad es. tandem) e sui cammellini, a condizione che siano abbastanza grandi da poter azionare i pedali. Questo vale anche per i tandem elettrici lenti. (art. 18 OETV)

I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare al massimo due bambini collocati sui sedili protetti in un rimorchio agganciato a una bicicletta, oppure su una



bicicletta appositamente attrezzata (ad es. cargo-bike). Se vi sono già due bambini seduti su una bicicletta, nel rimorchio si può trasportare soltanto della merce.

Un terzo bambino può essere trasportato su un seggiolino sicuro, installato nella parte anteriore o posteriore della bicicletta.

I rimorchi e i seggiolini per bambini possono essere utilizzati anche con una bicicletta elettrica lenta o veloce. (art. 18 OETV)

Il trasporto di una persona supplementare è consentito, per le persone disabili, su un veicolo appositamente concepito (ad es. una combinazione tra bicicletta e sedia a rotelle). (art. 63 ONC)

Biciclette elettriche e altri veicoli




Una bicicletta elettrica è definita “leggera” se il motore non supera i 500 W di potenza e una velocità massima di 25 km/h in caso di pedalata assistita. Secondo la legge questo tipo di bicicletta elettrica è considerato come “ciclomotore leggero”. (art. 18b OETV)

L'età minima di 14 anni è richiesta per condurre questo tipo di bicicletta; i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni necessitano di una licenza di condurre per la categoria M. (artt. 5 e 6 OAC)

Se adeguatamente equipaggiate, le biciclette elettriche “leggere” possono trasportare due persone.

(art. 18 OETV)

Una bicicletta elettrica è detta “veloce” se il motore non supera i 1000 W di potenza e una velocità massima



di 45 km/h in caso di pedalata assistita. Secondo la legge questo tipo di bicicletta elettrica è considerato come “ciclomotore”. (art. 18a OETV) Per condurre questo tipo di bicicletta elettrica è indispensabile disporre di una targa di controllo gialla e di un’assicurazione responsabilità civile obbligatoria (art. 90 OAC), portare il casco (art. 3b ONC) ed essere in possesso di una licenza di condurre per la categoria M. (artt. 3 e 6 OAC)

Pattini a rotelle e in linea, skateborard, monopattini senza motore e biciclette per bambini sono considerati come “mezzi simili a veicoli”. Tali mezzi possono circolare solo su marciapiedi, ciclo piste e strade secondarie.

Multe disciplinari



La polizia può sanzionare le infrazioni direttamente sul luogo con multe disciplinari. Altre sanzioni o ammende possono essere inflitte previa denuncia da parte delle autorità o dei tribunali.

Di seguito sono riportate alcune multe e i relativi importi (lista non esaustiva):

CHF 20.-

- Trasportare una persona senza autorizzazione, ad es. sul portapacchi
- Posteggiare dove la fermata o il parcheggio sono vietati
- Abbandonare il manubrio
- Circolare a luci spente in galleria illuminata
- Farsi tirare / trainare / spingere

CHF 30.-

- Non circolare sulla ciclopista o sulla corsia ciclabile
- Circolare sulla ciclopista o sulla corsia ciclabile in senso contrario
- Non portare il casco di protezione (su una bicicletta elettrica “veloce”)



- **Non fermarsi completamente al segnale “Stop” (“stop insufficiente”)**
- **Non rispettare i segnali di prescrizione (ad es. “divieto di accesso” o “zona pedonale”)**
- **Circolare su una corsia riservata ai bus (non esplicitamente autorizzata alle biciclette)**

CHF 40.-

- **Circolare a luci spente di notte, su strada illuminata**
- **Circolare senza catarifrangente fissato stabilmente**
- **Circolare sul marciapiede**
- **Non rispettare la precedenza a un passaggio pedonale**
- **Trasportare un bambino senza seggiolino sicuro**

CHF 60.-

- **Circolare a luci spente di notte, su strada non illuminata**
- **“Bruciare” un semaforo rosso (inosservanza di segnali luminosi)**

Buono a sapersi



Ai conducenti di motoveicoli e scooter non è consentito servirsi delle ciclopiste e corsie ciclabili né per circolare o parcheggiare, né per il sorpasso di veicoli in colonna al semaforo rosso, e nemmeno disporsi sulle corsie ciclabili con settore allargato. (art. 47 LCStr)

I ciclisti possono circolare sulle corsie riservate ai bus solo se espressamente indicato. (art. 74b OSStr)

I pedoni possono usare la ciclopista dove mancano i marciapiedi e le strade pedonali. (art. 40 ONC)

Fonti giuridiche:

- **Legge sulla circolazione stradale (LCStr)**
- **Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)**
- **Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)**
- **Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC)**
- **Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)**
- **Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD)**

Disclaimer:

Questo vademecum è pubblicato a scopo informativo e non impegna la responsabilità di Pro Velo. Le disposizioni legali vigenti sono disponibili sul sito web della Confederazione all'indirizzo www.admin.ch

Pro Velo è un'organizzazione di lobbying e di servizi a scopo non lucrativo composta da rappresentanze regionali, che si impegna a migliorare le condizioni quadro per l'utilizzo della bicicletta sul piano sociale, legale e tecnico.

Contatti:

Pro Velo Svizzera, Birkenweg 61, 3013 Berna

Tel. 031 318 54 11 | info@pro-velo.ch | www.pro-velo.ch

Facebook: [@proveloschweiz](https://www.facebook.com/proveloschweiz) | Twitter: [@proveloschweiz](https://twitter.com/proveloschweiz)

Instagram: [@provelo.ch](https://www.instagram.com/provelo.ch)

Autori: Pro Velo Ginevra, Pro Velo Svizzera

Illustrazioni: chky.ch

Impaginazione: atelier-212.com

Stampa: brain'print

Traduzione: Francesco Gilardi, Muralto

Berna, giugno 2020 © Pro Velo Svizzera